

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n°14/09

10 febbraio 2009

Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause riunite C-284/05, C-294/05, C-372/05, C-387/05, C-409/05, C-461/05 e C-239/06

Commissione / Finlandia, Svezia, Germania, Italia, Grecia, Danimarca e Italia

L'AVVOCATO GENERALE PROPONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI DICHIARARE CHE SEI STATI HANNO VIOLATO IL DIRITTO COMUNITARIO NON AVENDO APPURATO I DAZI DOGANALI RELATIVI ALL'IMPORTAZIONE DI MATERIALE BELLICO E A DUPLICE USO

Finlandia, Svezia, Germania, Italia, Grecia e Danimarca sono venute meno agli obblighi del Trattato CE e del codice doganale comunitario

Secondo il Trattato, il bilancio delle Comunità europee, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie. Esso si alimenta pertanto attraverso i prelievi agricoli, i diritti doganali, l'IVA e la risorsa propria «prodotto nazionale lordo» (PNL).

Quanto ai dazi doganali, a livello comunitario, il 1° luglio 1968 è stata costituita l'unione doganale. Essa presupponeva una tariffa doganale comune, applicabile in tutta la Comunità nei confronti dei paesi terzi. Conformemente al diritto comunitario, gli Stati membri devono versare nelle casse comunitarie, a titolo di risorse proprie, gli introiti derivanti dai dazi doganali per l'importazione di merci.

Con sette procedimenti di inadempimento, la Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Finlandia, la Svezia, la Germania, l'Italia, la Grecia e la Danimarca hanno violato gli obblighi cui sono tenute in forza del Codice doganale comunitario¹ e di vari regolamenti comunitari², non avendo versato come risorse proprie delle Comunità gli importi corrispondenti ai dazi doganali relativi all'importazione di materiale bellico. Inoltre, in uno dei due procedimenti nei confronti dell'Italia (causa C-387/05) e in quello nei confronti della Svezia (C-294/05), la Commissione censura anche l'importazione di materiale a duplice uso. In ogni caso, la Commissione delimita temporalmente l'inadempimento dal 1° gennaio 1998 al 31

¹ Dopo la sua recente sostituzione ad opera del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450, che istituisce il «codice doganale aggiornato» (GU L 145, pag. 1), risulta applicabile il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

² Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione (Euratom) 88/376/CEE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione (Euratom) 94/728/CE, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

dicembre 2002, in quanto il regolamento n. 150/2003³ ha sospeso i dazi doganali su determinate armi ed altro materiale bellico.

L'Avvocato generale Ruiz-Jarabo nelle sue conclusioni presentate oggi considera che, avendo omesso di appurare i diritti inerenti agli strumenti bellici o a duplice uso nel periodo indicato, gli Stati convenuti sono venuti meno agli obblighi in materia di dazi doganali e di finanziamento ad essi incombenti in virtù del diritto comunitario.

L'avvocato generale Ruiz-Jarabo, infatti, afferma che le importazioni di materiale bellico e a duplice uso non erano esenti dalla tariffa doganale comune, né erano previsti regimi speciali di sorta. Inoltre, rispetto a quegli Stati che hanno effettuato taluni trasferimenti unici per vari importi con carattere provvisorio, l'avvocato generale precisa che non vanno concepiti quali pagamenti liberatori. A tale proposito l'avvocato generale sottolinea che gli Stati membri sono tenuti ad appurare le risorse proprie dal momento in cui le loro autorità doganali siano in grado di calcolare il relativo ammontare e di determinare il soggetto passivo. La fragile stabilità del sistema di finanziamento comunitario richiede, infatti, una definizione precisa dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie, così come il rispetto degli Stati membri, dato che, se qualcuno di loro non osserva dette disposizioni, occorre rimediare attraverso la compensazione, che si ripercuote sugli altri Stati.

Dopo aver constatato l'omissione dell'appuramento dei dazi doganali l'avvocato generale Ruiz-Jarabo verifica se, nonostante tutto, siffatta omissione possa essere giustificata.

In primo luogo, l'avvocato generale esamina se gli Stati membri possano far valere l'art. 296 CE per derogare alle norme comunitarie relative ai dazi doganali. Detto articolo stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli «interessi essenziali della propria sicurezza» e inoltre consente ad ogni Stato membro di adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza.

In via preliminare, nell'ambito dell'analisi dell'art 296 CE, l'avvocato generale chiarisce che, ai fini dell'applicazione di detta disposizione, ogni Stato membro è sovrano nel determinare quali interessi esso ritenga «interessi essenziali della propria sicurezza». Ciò posto, l'avvocato generale considera che spetta alla Corte di giustizia controllare le condizioni di applicazione della disposizione in parola, e, in particolare, verificare che l'invocazione e l'applicazione di detta disposizione rispettino il principio di proporzionalità e i parametri di adeguatezza e necessità rispetto agli obiettivi perseguiti. Partendo da siffatta premessa, l'avvocato generale verifica se ricorrano o meno i requisiti per l'applicazione dell'art. 296 CE.

Relativamente all'argomento dedotto dagli Stati convenuti secondo cui il versamento dei dazi doganali causerebbe loro un dissesto finanziario che inciderebbe negativamente sull'approvvigionamento di armi e, di riflesso, indebolirebbe la loro capacità militare e la loro sicurezza nazionale, l'avvocato generale osserva che tale argomentazione a discarico altererebbe la funzione cui è destinato l'art. 296 CE, per servire, in realtà, a fini puramente industriali o economici, che non corrispondono in alcun modo alla deroga alle norme del Trattato in materia di finanziamento e unione doganale.

Sempre nell'ambito dell'analisi del richiamo all'art. 296 CE, questa volta, però con riferimento all'asserzione secondo cui la sicurezza degli Stati sarebbe compromessa dalla permeabilità del

³ Regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare (GU L 25, pag. 1).

procedimento doganale, il quale non assicura la riservatezza dei dati che devono essere forniti alla Commissione per calcolare i totali rispettivi, l'avvocato generale considera che gli Stati convenuti non hanno dimostrato che i procedimenti doganali in vigore non garantissero la riservatezza dei dati trasmessi. Inoltre, l'Avvocato generale Ruiz-Jarabo constata che nella fase iniziale del procedimento doganale gli Stati si limitano a rendere note alla Commissione le quantità complessive derivate dall'insieme delle importazioni nel periodo preso in considerazione, senza dettagli idonei a mettere a rischio la sicurezza nazionale. Non è pertanto giustificato invocare l'art. 296 CE in tale fase iniziale. La tappa seguente del percorso doganale conduce al controllo, da parte della Commissione, dell'appuramento effettuato, stadio nel quale possono mancare indicazioni complementari. Orbene, se, in tale tappa, gli Stati devono mettere a disposizione della Commissione i dati utili per verificare la regolarità del versamento delle risorse proprie, ciò, a parere dell'avvocato generale, non osta a che gli Stati decidano, a seconda del caso e in via eccezionale, per l'opportunità di circoscrivere l'informazione a talune parti di determinati documenti o di rifiutarla del tutto. Tali alternative, infatti, meglio si accorderebbero con il principio di proporzionalità piuttosto che una deroga integrale al sistema doganale delle importazioni di materiale bellico e a duplice uso.

Di conseguenza, secondo l'avvocato generale, il riferimento all'art. 296 CE è inadeguato e sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti.

In secondo luogo, l'avvocato generale respinge l'asserzione che l'inserimento di clausole di riservatezza nei contratti conclusi con i fornitori di armamenti o nei trattati firmati con paesi terzi impedirebbe di versare i diritti doganali. A suo avviso, infatti, non possono esservi trattati così riservati da ostacolare l'adempimento degli obblighi doganali.

In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla maggior parte degli Stati convenuti, l'avvocato Ruiz-Jarabo contesta che la posizione della Commissione nei presenti ricorsi violi il principio del legittimo affidamento. Egli è, infatti, del parere che la Commissione non abbia indotto gli Stati convenuti a presumere la legittimità dei loro rispettivi comportamenti dato il perdurare nel tempo delle trattative intercorse fra detta istituzione e gli Stati in causa (in alcuni casi risalenti agli anni '80). Inoltre, segnala che la Commissione ha mostrato la sua ferma volontà di non desistere dal riscuotere i diritti doganali che avrebbero dovuto essere versati, riservandosi le opportune iniziative in proposito. A ciò si aggiunga che il regolamento n. 150/2003 non contiene disposizioni retroattive relativamente alla sospensione dei diritti doganali.

Alla luce di quanto premesso, l'avvocato generale considera che l'omissione dell'appuramento dei dazi doganali in causa non possa essere giustificata.

In conclusione, l'avvocato generale propone alla Corte di giustizia di dichiarare che la Finlandia, la Svezia, la Germania, l'Italia, la Grecia e la Danimarca, non avendo appurato le risorse proprie né versato gli interessi moratori, non avendoli posti a disposizione della Commissione entro il termine dovuto, in occasione dell'importazione di attrezzatura militare (e, inoltre, nel caso della Svezia e dell'Italia, in occasione dell'importazione di material a duplice uso) sono venute meno agli obblighi che ad esse incombono in forza del diritto comunitario.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia.*

Lingue disponibili: DE EN ES FR EL IT

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte
[Cause riunite C-284/05, C-294/05, C-372/05, C-387/05, C-409/05, C-461/05 e C-239/06](#)
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*

Error! AutoText entry not defined.